

Notaro Francesco Leoni

Via Palestro 43 - 44121 Ferrara

Cod. Fisc. LNE FNC 71M21 D548A - P.IVA 01845800380

Tel.: 0532/207092 - Fax 0532/216050



r_emiro.Giunta - Prot. 17/08/2022.0748344.E

Repertorio n. 3752

Raccolta n. 2647

Verbale di assemblea dell'associazione dotata di personalità giuridica
"Voghiera Soccorso Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio, in Voghiera (FE), Viale Bruno Buozzi 17, nei locali ove ha sede l'associazione, alle ore diciassette e minuti quarantacinque

addì 26 maggio 2021

Innanzitutto a me dottor FRANCESCO LEONI, Notaro in Ferrara, con Studio alla Via Palestro n. 43, iscritto presso il collegio notarile di Ferrara,

è comparso il signor:

- PERIARI PAOLO, nato a Ferrara il primo marzo 1965, domiciliato per la carica presso l'infra indicata sede sociale,

il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante della associazione **"VOGHIERA SOCCORSO ONLUS"** con sede in Voghiera (FE), Via Bruno Buozzi 17, codice fiscale 01635320383, iscritta al registro regionale delle fondazioni e associazioni dell'Emilia Romagna al numero d'ordine 1085 - atto di riconoscimento D.D. 12391 del 27 luglio 2017.

Il comparente, della cui identità personale io notaro sono certo,
premette

- che con comunicazione inviata a mezzo e-mail all'indirizzo dei soci aventi diritto in data 12 maggio 2021 è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, l'assemblea della predetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

a) per la parte straordinaria,

1) adozione di un nuovo statuto sociale portante gli adeguamenti necessari alla normativa del c.d. terzo settore;

b) per la parte ordinaria:

1) adesione Anpas;

2) nomina organo di controllo;

3) varie ed eventuali,

precisandosi che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazione in Legge 24 aprile 2020 n. 27, al fine di contrastare e contenere la diffusione del "virus Covid-19", i soci e i soggetti aventi diritto, possono partecipare all'assemblea in audio video conferenza attraverso la piattaforma digitale denominata "Zoom", che tale possibilità è stata indicata nell'avviso di convocazione e che tutti gli aventi diritto hanno ricevuto in tempo utile le credenziali per poter partecipare alla presente assemblea a mezzo della predetta piattaforma.

Tanto premesso e confermato, il signor Periari Paolo assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e constatato che:

a) sono presenti personalmente, oltre al sottoscritto Notaro, esso medesimo Presidente, i consiglieri signori Marzola Christian, nato a Portomaggiore (FE) il 14 maggio 1981 e Folletti Pompeo nato a Sant'Agata sul Santerno (RA) il 5 ottobre 1943;

b) sono altresì presenti o rappresentanti mediante deleghe conservate agli atti della società 21 (ventuno) dei 63 (sessantatré) soci dell'associazione, mentre sono collegati in audio video conferenza altri 6 (sei) soci e soggetti aven-

Registrato a Ferrara

l'11 giugno 2021

al n. 4401/IT

esente



ti diritto di partecipare all'assemblea, in persona dei soggetti individuati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

c) il collegamento audio video è stabile e consente:

* ai soggetti collegati di percepire gli interventi del Presidente e del sottoscritto Notaro, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

* al sottoscritto Notaro, in qualità di soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della votazione;

* agli intervenuti di partecipare alla discussione;

d) è stata accertata con mezzi idonei l'identità e la legittimazione dei predetti soggetti collegati in audio video conferenza a partecipare alla presente assemblea,

dichiara

la presente assemblea validamente costituita, pone in discussione l'ordine del giorno ed invita me notaro a redigerne il relativo verbale per la parte straordinaria.

Aderendo io notaro alla fattami richiesta, do atto di quanto segue.

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il presidente, espone ai soci che, per ottenere l'affiliazione all'"ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistente), nonché per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), una volta che questo sarà istituito e sarà operativo, è necessario adottare un nuovo statuto dell'associazione, adeguato e conforme alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) - e in particolare alla disciplina della organizzazioni di volontariato (ODV) - e, all'uopo, ne illustra le principali novità rispetto al testo previgente e precisamente:

a) modifica della denominazione sociale, la quale sarà:

- **"PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO ONLUS"** fino a quanto l'associazione non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017,

- **"PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in sigla "PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO ODV", dal momento dell'iscrizione dell'associazione al predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che questo sarà istituito e sarà operativo, il tutto in conformità a quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 32, del D. Lgs. 117/2017;

b) ampliamento e migliore definizione dei principi associativi fondamentali, degli scopi associativi e delle attività svolte dall'associazione (articoli 2, 3 e 4);

c) distinzione tra volontariato e lavoro retribuito e relativa disciplina (art. 5);

d) disciplina dei requisiti dei soci, che dovranno essere solo persone fisiche e il cui numero non potrà mai essere inferiore a sette, loro diritti e doveri, indicazione e disciplina dei casi che comportano la perdita della qualità di soci (articoli 6, 7, 8, 9 e 10);

e) indicazione dei modi di acquisizione delle risorse finanziarie, disciplina del patrimonio e del bilancio (articoli 11, 12, 13 e 14);

f) indicazione degli organi dell'associazione, prevedendo che essi saranno:

l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, l'organo di controllo, ove prescritto ai sensi di legge, il revisore legale (art. 15);

g) disciplina, funzionamento, modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei soci, sue competenze, quorum costitutivi e deliberativi (articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23);

h) disciplina e funzionamento del consiglio direttivo e del presidente, loro competenze, modalità di assunzione delle decisioni e rappresentanza legale (articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29)

i) disciplina e funzionamento dell'organo di controllo, che potrà anche essere monocratico, e del revisore legale dei conti (articoli 30, 31 e 32);

j) previsione che in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto all'ANAPAS Nazionale.

Il presidente espone quindi in assemblea che:

a) il registro unico nazionale del terzo settore, alla data odierna, non è operativo e funzionante e, pertanto, fino a quanto non sarà possibile iscrivere l'associazione al predetto registro, l'associazione rimarrà iscritta al Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni sopra indicato;

b) in relazione ai requisiti patrimoniali necessari per mantenere l'iscrizione nel predetto registro regionale e per ottenere l'iscrizione nel registro unico nazionale, l'associazione possiede tutt'ora un patrimonio liquido e disponibile non inferiore ad euro 15000 (quindicimila) e, ove necessario al fine di ottenere l'iscrizione nel ridetto registro unico nazionale, lo stesso sarà oggetto di valutazione di stima, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017;

c) che sussistono i presupposti previsti dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 che rendono necessaria la nomina dell'organo di controllo, nomina che propone di rinviare alla sessione ordinaria della presente assemblea, che seguirà la presente sessione straordinaria.

Indi l'assemblea,

- udito e compreso quanto esposto dal presidente;

- avendo ricevuto i chiarimenti richiesti;

dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

1) di modificare la denominazione sociale, la quale sarà:

- **"PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO ONLUS"** fino a quando l'associazione non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017,

- **"PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in sigla "PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO ODV", dal momento dell'iscrizione dell'associazione al predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che questo sarà istituito e sarà operativo, il tutto in conformità a quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 32, del D. Lgs. 117/2017;

2) di approvare e adottare un nuovo testo di statuto dell'associazione, portante le modifiche sopra illustrate dal Presidente, modifiche necessarie per ottenere l'affiliazione all'ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

3) di rinviare all'assemblea ordinaria che segue la presente, la nomina dell'or-



gano di controllo e del revisore legale dei conti.

Il presidente dichiara e dà atto che il testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata a seguito delle adottate modifiche, è quello che il presidente mi esibisce e che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea autorizza fin da ora il presidente del consiglio direttivo a compiere tutte le formalità amministrative necessarie e/o utili per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) previsto dagli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, una volta che questo sarà istituito e operativo, delegandolo fin da ora a svolgere, unitamente al Notaio rogante, tutte le operazioni e formalità all'uopo necessarie, ivi comprese il deposito del presente atto, di sue eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché di quanto necessario per comprovare la sussistenza dei requisiti patrimoniali previsti dall'art. 22 del predetto Decreto.

Copia autentica del presente atto sarà trasmesso al registro regionale delle fondazioni e associazioni a cura del Consiglio Direttivo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione, la quale, a mezzo del suo legale rappresentante, richiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in conformità al disposto dell'art. 82, commi terzo e quinto, del D. Lgs. 117/2017.

Si omette la lettura di quanto allegato, per espressa dispensa fattamene dal comparente.

Richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, meco lo firma a sensi di legge, alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Dattiloscritto da me notaro ed in parte scritto di mia mano in due fogli, per pagine intere quattro e parte della quinta fin qui.

- Periari Paolo -

FRANCESCO LEONI Notaro

PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/06/2021

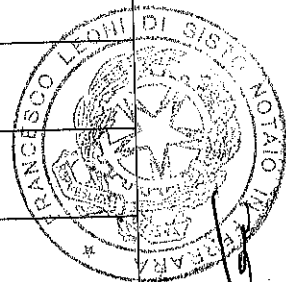
COGNOME	NOME	FIRMA	DELEGA
ABOULFATH	YOUSSEF		
ACCORSI	PAOLO		
ALBERTINI	MELISSA		
ALDIGHIERI	SARA		
AMBROSINI	GIOVANNI		
ANDREANI	DAVIDE		
ARDONDI	GABRIELE	AUDIOVIDEO COLLEGATO	
BALBO	SANDRO		
BALDISSARRA	THOMAS		
BARBIERI	NEDA		
BARONI	TAMARA		
BELATKOVA	RENATA		
BELTRAMI	PATRIZIO		
BERNECOLI	LUCA		
BOHAICIUC	IONELA	P. B. Sani	DELEGA A PILLOVI GARA
BOMBONATI	FRANCA		
BOTTONI	GIUSEPPE	U M	DELEGA A MARZOLA CHRISTIAN
BREVILIERI	STEFANO		
BREVILIERI	MIRTA		
BUGELLI	MARCO		
BUZZI	FILIPPO		



Handwritten signature: P. B. Sani

PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/06/2021

CAPISANI	ALESSANDRA		
CARIANI	ALESSANDRO	<i>Deleghi</i>	
CARIANI	ODILE		
CASTALDI	CARLOTTA		
CAVICCHI	ANGELO	<i>Deleghi</i>	DELEGA A PERIARI PAOLO
CECCARELLI	MANUELE	<i>Deleghi</i>	DELEGA A CARUCCI ALESSANDRO
CESTARI	GIUSEPPE		
CHIORBOLI	ALBERTO		
COATTI	IVAN	<i>Deleghi</i>	DELEGA A CARUCCI ALESSANDRO
CONTI	CATERINA	<i>Deleghi</i>	DELEGA A ROZZI FILIPPO
D'AURIA	MICHELE		
DI BASILIO	VINCENZO		
FERINI	MICHAEL	<i>Presenza</i>	
FERRONI	STEFANO	<i>Presenza</i>	
FINOTTI	OMAR		
FIORINDO	ANDREA		
FOLLETTI	POMPEO	<i>Presenza</i>	
FORTINI	RICCARDO		
FORTINI	RITA		
GAMBETTI	FILIPPO	AUDIO VIDEO COLLEGATO	
GAMMUTO	CLAUDIO		
GIOVANNINI	IVAN		

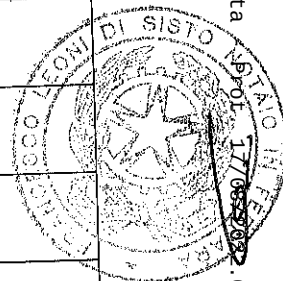


Deleghi

Presenza

PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/06/2021

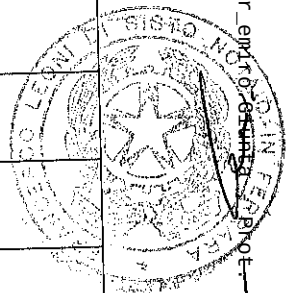
GIOVANNINI	CRISTIANO		
GOTTARDI	LORENZO		
INGEGNERI	ENRICO		
INGRAO	GIUSEPPE		
KOSTIC	BIANCA		
LEBOVICH	DENIS		
LEONI	GIULIA		
LIGORIO	TOMMASO		
LOMBARDI	MARCO	AUDIOVIDEO COLLEGATO	
LUPINI	PAOLO	Renzi Paolo	DELEGA A PERIARI PAOLO
MAESTRI	MAURIZIO	U M	DELEGA A MARZOLA CHRISTIAN
MALAGUTI	MONIA	AUDIOVIDEO COLLEGATO	
MARZOLA	CHRISTIAN	U M	
MASI	FABRIZIO	Fabrizio Masi	
MAZZIGA	ANNALISA		
MENEGATTI	SERGIO		
MESTIERI	DORETTA	Fabrizio Masi	DELEGA A MASI FABRIZIO
MICHELINI	ELEONORA		
MODENA	LORENZO		
OTTAVIANI	ANDREA		
PAGANINI	CLAUDIO	Fabrizio Masi	DELEGA A TOMIATI RENZO
PAGGIORO	ANDREA	AUDIOVIDEO COLLEGATO	



Renzi Paolo

PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/06/2021

PEPPI	ALESSANDRO		
PERIARI	PAOLO	Peri Paolo	
PICCININI	LUIGI		
PILLONI	SARA	S. P. R.	
POCATERRA	DAVIDE		
PRESICCE	FRANCESCA	Francesca Presicce	
ROCCA	FILIPPO		
ROMA	MAURA	Mauro Roma	DELEGA A TOMIATI RENZO
ROMANELLI	ELISA		
SANTI	GIOVANNI		
SCAGLIARINI	SILVANO	Fabio Scagliarini	DELEGA A TAMI FABRIZIO
SFARGERI	MATTIA		
SPAGNOLO	ARMANDO		
SQUARZANTI	MARZIO		
SUCCI	GIANNA	Gianna Succi	DELEGA A ROZZI FILIPPO
TOMASELLI	DONATELLA		
TOMASI	ALBERTO	AUDIOVIDEO COLLEGATO	
TONIOLI	MASSIMO		
TRENTINI	PIERLUIGI		
TUMIATI	RENZO	Renzo Tumiati	
VERONESI	ANDREA		



Handwritten signature and notes on the right margin, including a large 'Renzo' and a signature above it.

Vertical text on the right margin: R. 17408/2022, 0748344, F.

PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/06/2021

VIARO	RITA		
ZARDI	ANDREA		

Peri Palo

Federico



----- STATUTO -----

----- Titolo I – Profili generali -----

----- Art. 1 – Denominazione e sede -----

È costituita l'associazione denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO ONLUS"** organizzazione di volontariato. -----
L'associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, una volta che questo sarà istituito e sarà operativo, precisandosi che, al momento dell'iscrizione nel predetto registro, l'associazione assumerà la denominazione di **"PUBBLICA ASSISTENZA VOGHIERA SOCCORSO Organizzazione di Volontariato"** in sigla **"VOGHIERA SOCCORSO ODV"**. -----

L'associazione ha sede in Voghiera, all'indirizzo risultante dal Registro Regionale delle Fondazioni e associazioni ovvero dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che quest'ultimo sarà istituito ed operativo. -----

Il consiglio direttivo potrà disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, mentre rimane di competenza dell'assemblea dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché l'eventuale istituzione di sedi secondarie. -----

----- ***** -----

----- Art. 2 – Principi associativi fondamentali -----

L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. -----

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati -----

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. -----

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione. -----

----- ***** -----

----- Art. 3 - Scopi associativi -----

L'associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. -----

L'associazione assume, in particolare, il compito di: -----

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale; -----
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; -----
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; -----
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei

cittadini; -----

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività; -----

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; -----

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto. -----

----- ***** -----

----- Art. 4 - Attività -----

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate all'articolo terzo, l'associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: -----

a) interventi e prestazioni sanitarie; -----

b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; -----

c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; -----

d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; -----

e) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

f) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; -----

g) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; -----

h) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale; -----

i) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; -----

l) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. -----

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. -----

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. -----

----- ***** -----

----- Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito -----

L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. -----

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato. -----

----- Titolo II - Soci -----

----- Art. 6 - Requisiti -----

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. -----

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda al consiglio direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. -----

Il consiglio direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa. -----

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. -----

I soci iscritti all'associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. -----

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo. -----

----- Art. 7 - Diritti -----

I soci hanno diritto di: -----

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; -----
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. -----
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; -----
- e) essere informati sull'attività associativa. -----

----- ***** -----

----- Art. 8 - Doveri dei soci -----

I soci sono tenuti a: -----

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; -----
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa; -----
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della associazione; -----
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione. -----

----- ***** -----

----- Art. 9 - Incompatibilità -----

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'associazione. -----

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma. -----

----- ***** -----

----- Art. 10 - Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde: -----

- a) per morosità: perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata. -----
- b) per decadenza: perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9 -----
- c) per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. -----
- d) per recesso: perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. -----

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. --
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione. -----

----- ***** -----

----- Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione -----

----- Art. 11 - Scritture contabili e bilancio -----

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. -----

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e

relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. -----

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. -----

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. -----

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'associazione aderisce. -----

----- Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate -----

1 - L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. -----

2 - Le entrate dell'associazione sono costituite: -----

- a) dalle quote degli aderenti; -----
- b) da contributi di privati; -----
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; -----
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni; -----
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie; -----
- g) da attività di raccolta fondi; -----
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; -----
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; -----
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; -----
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione; -----
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali; -----
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3. -----

----- ***** -----

----- Art. 13 – Patrimonio -----

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore. -----

----- ***** -----

----- Art. 14 Bilancio sociale -----

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo

deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. -----

Qualora le entrate delle associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del bilancio sociale è facoltativa. -----

----- ***** -----

----- Titolo IV - Organi associativi -----

----- Art. 15 - Organi -----

Sono organi dell'associazione: -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il consiglio direttivo; -----

c) il presidente; -----

d) l'organo di controllo, nei casi in cui ne è obbligatoria la nomina, ai sensi dall'art. 30, secondo comma, del D. Lgs. 117 del 2017 e/o sue successive modificazioni; -----

e) il revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; -----

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la associazione. ---

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- ***** -----

----- Art. 16 - Assemblea -----

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'associazione. -----

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. -----

----- ***** -----

----- Art. 17 - Convocazione -----

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede. -----

----- ***** -----

----- Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione -----

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. -----

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche



verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. -----

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. -----

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. -----

----- ***** -----

----- Art. 19 – Quorum costitutivi -----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. -----

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. -----

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

----- ***** -----

----- Art. 20 - Adempimenti -----

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. -----

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro. -----

----- ***** -----

----- Art. 21 – Validità delle deliberazioni -----

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. -----

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. -----

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. -----

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. -----

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. -----

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto -----

----- ***** -----

----- Art. 22 – Intervento e rappresentanza. -----

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano

gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale -----

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola. -----

----- Art. 23 – Competenze -----

1 - L'assemblea ordinaria -----

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo e l'eventuale bilancio sociale; -----

- approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo; -----

- determina l'importo annuale delle quote associative; -----

- definisce le linee programmatiche della associazione; -----

- approva il regolamento generale della associazione e le sue modifiche; -----

- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'associazione e le sue modifiche; -----

- determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'associazione; -----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge; -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; -----

- delibera sulla esclusione degli associati. -----

- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo; -----

- delibera sull'istituzione di sezioni della associazione -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

2 - L'assemblea straordinaria delibera: -----

- sulle modifiche dello statuto sociale; -----

- sulla variazione della sede legale; -----

- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38 -----

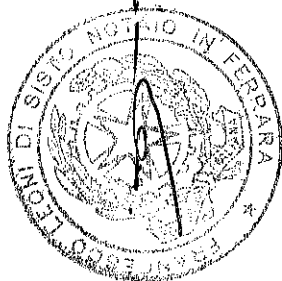
- sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto. -----

----- Art. 24 – Consiglio direttivo -----

1 - Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere soci dell'associazione. -----

2 - Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile. -----

3 - Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi,



Emiro

[Signature]

anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'associazione. -----

4 - Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'associazione. -----

5 - Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. -----

6 - Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. -----

7 - L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. -----

8 - Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro. -----

----- Art. 25 - Quorum costitutivi e voto -----

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. -----

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. -----

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. -----

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. --

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola -----

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante. -----

----- Art. 26 - Competenze -----

Il Consiglio direttivo: -----

a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21; -----

b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; -----

c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; -----

d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas; -----

e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto -----

f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; -----

g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; -----



h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; -----

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione. -----

-----Art. 27 - Direzione esecutiva-----

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. -----

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo. -----

-----Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi-----

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. -----

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. -----

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti. -----

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri. -----

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi. -----

-----Art. 29 - Presidente-----

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. -----

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'associazione. -----

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. -----

-----Art. 30 - Organo di controllo-----

L'organo di controllo, anche monocratico, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità

Peru Polo

[Signature]



alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- ***** -----

----- Art. 31 - Competenze -----

L'organo di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. -----

Verifica altresì il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. -----

L'organo di controllo opera ai sensi dell'art. 30 del codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. -----

----- ***** -----

----- Art. 32 - Revisore legale dei conti -----

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti. -----

----- ***** -----

----- Art. 33 - Libri sociali obbligatori -----

L'associazione deve tenere: -----

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; -----
- b) il libro degli associati; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; -----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato. -----

----- ***** -----

----- Titolo V - norme finali -----

----- Art. 34 - Sezioni -----

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto. -----

----- ***** -----

----- Art. 35 - Regolamenti -----

1. Il regolamento generale: -----

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo; -----
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali; -----
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, -----



degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; -----

d) regola ogni altra materia attuativa del presente statuto. -----

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi. -----

----- Art. 36 - Scioglimento dell'associazione -----

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'associazione sciolta -----

----- Art. 37 - Rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia -----

Perrini Paolo

Ferrara

